



N. R.G. 20806/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Vitro	Presidente
dott. Bruno Conca	Giudice
dott. Chiara Comune	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20806/2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. MELONE GIUSEPPE e dell'avv. BORGHESANI AURORA (*C.F._3*) VIA CANOBIO N. 16 28100 NOVARA; elettivamente domiciliati in Via Canobio 28100 Novara presso il difensore avv. MELONE GIUSEPPE

ATTORI

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. BAUDINO BESSONE ALESSANDRO e dell'avv. BAUDINO BESSONE MARCO ANDREA, elettivamente



domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO presso il difensore avv.
BAUDINO BESSONE ALESSANDRO

CONVENUTA

Oggetto: impugnazione delle delibere della società, violazione del segreto industriale.

Conclusioni di parte attrice “

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, rigettare le avverse eccezioni di incompetenza in favore di Arbitri per le ragioni dedotte in atti, solo in subordine disponendo affinché le sole questioni ritenute di competenza della Camera Arbitrale del Piemonte proseguano di trattazione innanzi agli Arbitri anche ex art. 819 quater c.p.c., pronunciando ogni connesso provvedimento;

- accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza di, e comunque annullare, ciascuna delle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Controparte_1 nella seduta del 19 luglio 2023 e in quella del 26 luglio 2023 stante la loro contrarietà a Legge e Statuto;

- dichiarare in ogni caso la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza di, e comunque annullare, ciascuna delle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Controparte_1 nella seduta del 19 luglio 2023 e in quella del 26 luglio 2023 in quanto assunte con voto determinante di soci in conflitto di interessi e/o in abuso di maggioranza;

- dichiarare in particolare nulle e/o invalide e/o annullare le deliberazioni di approvazione dei bilanci ordinari d'esercizio al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e comunque per contrarietà a legge e Statuto;

- Comunque, pronunciare ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione ed annotazione della relativa sentenza;

- Respingere la domanda riconvenzionale avversaria e ogni domanda proposta ex adverso perché nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile, per incompetenza anche per materia ed anche ex art. 33 e segg. c.p.c., e comunque perché infondata in fatto e diritto e

Con vittoria spese e competenze del presente giudizio e con i provvedimenti anche sanzionatori di cui

all'art. 96 c.p.c. a carico di parte convenuta.

Riservata ogni separata azione di risarcimento danni e/o di contestazione delle condotte di mala gestio

poste in essere dal CdA e dai suoi membri. “

richiama le istanze istruttorie”

Conclusioni per parte convenuta.

“



Piaccia la Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare :

A1- Dato atto dell'esistenza, nello statuto della CP_1 , della clausola compromissoria che devolve "qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte"

Dichiarare la propria incompetenza a pronunciarsi sulle seguenti domande di parte attrice:

- la domanda di annullamento delle delibere di esclusione dei soci Parte_1 e Parte_2 [...] assunte dall'assemblea di Assiticino s.r.l. in data 26/7/2023,
- la domanda di annullamento della delibera di "non distribuire neppure in parte gli elevati utili di esercizio maturati per gli esercizi 2021 e 2022, con contestuali decisioni di loro destinazione interamente a riserva straordinaria" (pagina 37 dell'atto di citazione);
- la domanda di annullamento delle delibere "relative alle determinazioni dei compensi ordinari mensili dei membri del Consiglio di Amministrazione" (pag. 49 dell'atto di citazione);
- la domanda di annullamento delle delibere relative "alle determinazioni del premio di risultato riconosciuto ai membri del Consiglio di Amministrazione" (per asserito "voto in conflitto d'interessi e abuso di maggioranza" – pag. 50 dell'atto di citazione);

In subordine, dichiarare l'improponibilità o l'improcedibilità delle domande giusta la sopra richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 37 dello Statuto;

A2- Dato atto invece della propria competenza a conoscere delle domande attoree di annullamento delle delibere "di approvazione dei bilanci ordinari d'esercizio al 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022 per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e comunque per contrarietà a legge e statuto" (pag 69 dell'atto di citazione);

Dichiarare l'inammissibilità delle predette domande per sopravvenuta carenza d'interesse degli attori non essendo essi più soci di Controparte_1 ;

B- In subordine nel merito:

Respingere nel merito tutte le domande avversarie siccome infondate, per le ragioni svolte nella narrativa in diritto;

C-In ogni caso: In via riconvenzionale

Dato atto degli inadempimenti e illeciti comportamenti posti in essere dal sig. Parte_1 a danno della società convenuta e descritti in narrativa;

Previa ammissione ad esperimento dei capitoli di prova per interpello e testi e della CTU di cui infra;

Dichiarare tenuto e condannare il Signor Parte_1 a risarcire alla società conchiudente i danni tutti ad essa derivati e derivanti; danni da accertarsi e liquidarsi nell'importo di € 320.000,00 o in quell'altro maggiore o minore dal Tribunale determinando secondo giustizia, o in subordine secondo equità e salvo gravame. Con il favore delle spese e degli onorari di causa, inclusi quelli relativi alla fase cautelare e con sentenza esecutiva come per legge.

Richiama le istanze istruttorie

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 17.11.2023 i sig.ri Parte_1 e Parte_2 hanno impugnato le delibere del 19.7.23 e 26.7.2023 dell'assemblea della società CP_1 sostenendo la loro contrarietà alla legge e allo Statuto, nonché, per quanto concerne in



particolare le deliberazioni di approvazione dei bilanci ordinari d'esercizio al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 in quanto assunte con voto determinante di soci in conflitto di interessi e/o in abuso di maggioranza e comunque per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza; in via cautelare parte attrice chiedeva la sospensione delle deliberazioni di esclusione dei due soci ricorrenti.

Parte attrice esponeva infatti che le delibere conseguivano a precedenti comportamenti illegittimi della società, volti ad escludere i soci dalla compagine sociale, tanto che precedenti delibere illegittime sul punto erano state annullate in sede arbitrale; evidenziava come le delibere di esclusione fossero viziate nel procedimento e nel contenuto.

Si costituiva parte convenuta opponendo innanzitutto la stipulazione di una clausola compromissoria e quindi l'incompetenza del Tribunale sia rispetto alle delibere di esclusione dei soci sia rispetto alle delibere del 19.7.23 riguardanti i bilanci per censure diverse dalla mancanza di veridicità. Inoltre la società convenuta riferiva che dal settembre 2021 *Parte_1* in aperta violazione degli obblighi contrattualmente assunti, oltreché con modalità contrarie alla correttezza professionale, compiute in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (Know How commerciale), di cui *CP_1* era titolare, aveva stornato oltre 250 polizze verso compagnie concorrenti, promosse da Bieffe Broker, e dunque al riguardo proponeva domanda di risarcimento del danno.

Parte attrice eccepiva a sua volta l'incompetenza del Tribunale delle Imprese in riferimento alla domanda riconvenzionale.

Con ordinanza in data 3.5.2023 il giudice respingeva l'istanza di sospensiva della delibera di esclusione dei soci.

Nel merito la causa, viste le diverse eccezioni di incompetenza, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previo scambio delle difese conclusive.

2. In ordine alla questione della competenza arbitrale sollevata in riferimento alle impugnazioni delle delibere dell'assemblea di *CP_1*, va osservato che la clausola arbitrale può operare per quelle delibere che abbiano ad oggetto diritti disponibili, mentre non può distogliere dalla giurisdizione ordinaria le impugnazioni che riguardano delibere che incidono su diritti indisponibili.



In ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale, il criterio distintivo tra le due tipologie di diritti debba fondarsi sull'incidenza o meno della controversia, non solo sui diritti dei soci ma anche su di quelli di terzi, dovendosi in tal ultimo caso parlare di diritti indisponibili mentre nel primo caso di diritti disponibili. In caso di diritti disponibili l'interesse coinvolto è, pertanto, meramente privatistico, ovvero riferito ai componenti la sola compagine sociale, mentre nel caso di diritti indisponibili l'interesse coinvolto è di tipo pubblico, ovvero coinvolgente anche l'interesse dei terzi estranei alla compagine sociale, anche in ragione di violazione di norme imperative.

3. Parte convenuta costituendosi ha eccepito innanzitutto l'incompetenza del Tribunale in relazione alle impugnative riguardanti le delibere di esclusione dei soci del 26 luglio 2023, sul presupposto della devoluzione di tali questioni ad arbitrato.

L'art.37 dello Statuto di Assiticino prevede in effetti una clausola compromissoria che comprende *“qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, [...], ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5”*.

Pertanto, la controversia in esame, non riguardando diritti indisponibili – in altri termini, non avendo ad oggetto interessi della società e/o non concernendo la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (quali, ad esempio, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio) (cfr. Cass., sez. VI, 30.09.2015, n.19546) - può formare oggetto di clausola compromissoria e, pertanto, essere sottoposta ad arbitrato.

Il Tribunale dichiara pertanto la propria incompetenza essendo la controversia devoluta al giudizio arbitrale.

4. Parte convenuta ha sollevato altresì l'eccezione di arbitrato rispetto ad una parte delle impugnazioni attoree aventi ad oggetto le delibere del 19.7.2023 diverse da quelle originate dal difetto di veridicità dei bilanci e in particolare la delibera di *“non distribuire neppure in parte gli elevati utili di esercizio maturati per gli esercizi 2021 e 2022, con contestuali*



decisioni di loro destinazione interamente a riserva straordinaria”, le delibere “relative alle determinazioni dei compensi ordinari mensili dei membri del Consiglio di Amministrazione” e le delibere relative “alle determinazioni del premio di risultato riconosciuto ai membri del Consiglio di amministrazione” in quanto approvate con voto in conflitto d’interessi e abuso di maggioranza, nonché viziate per violazione del procedimento.

L’eccezione appare fondata nei termini che di seguito si espongono.

In riferimento alle delibere di approvazione del bilancio non sono compromettibili in arbitri soltanto le controversie concernenti le impugnazioni per vizi attinenti al contenuto del documento contabile di cui si lamenta la redazione in violazione dei principi legali di verità, chiarezza e precisione essendo, invece, il Tribunale incompetente a conoscere di tutti i vizi relativi alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee.

Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che *“Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la delibera di approvazione. Ne consegue che non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio”* (Cass. n. 12583/18, Cass. n. 20674/16).

La stessa Suprema Corte ha, ancora, specificato che *“non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, le quali sono nulle in relazione all’oggetto (illecito o impossibile) per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, venendo in rilievo norme non solo imperative, ma dettate a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci, dell’interesse collettivo dei soci e di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, e quindi riguardanti diritti indisponibili”* (Cass. n. 14665/2019).

5. Nel caso in esame parte attrice ha proposto le seguenti domande:

- *accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza di, e comunque annullare, ciascuna delle delibere assunte dall’assemblea dei soci di* Controparte_1 *nella*



seduta del 19 luglio 2023 e in quella del 26 luglio 2023 stante la loro contrarietà a Legge e Statuto;

- dichiarare in ogni caso la nullità/invalidità/inefficacia/inesistenza di, e comunque annullare, ciascuna delle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Controparte_1 nella seduta del 19 luglio 2023 e in quella del 26 luglio 2023 in quanto assunte con voto determinante di soci in conflitto di interessi e/o in abuso di maggioranza;

- dichiarare in particolare nulle e/o invalide e/o annullare le deliberazioni di approvazione dei bilanci ordinari d'esercizio al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e comunque per contrarietà a legge e Statuto.

Al riguardo parte attrice ha allegato che tutte le delibere del 19.7.23 sono invalide perché assunte sulla base di uno Statuto illegittimo (pagg.25 e 26 dell'atto di citazione) e perché assunte con abuso di maggioranza (pag.37 e ss. atto di citazione).

Inoltre parte attrice ha dichiarato che le delibere di approvazione dei bilanci ordinari d'esercizio al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 sono invalide perché violano i principi di chiarezza, veridicità e correttezza in quanto non vi è stata preventiva informazione completa, in quanto vi sono alcuni errori di redazione, quali mancate imputazioni, erronei storni, erronea applicazione del Principio contabile OIC n.29, errori di conciliazione, come specificamente indicato in atto di citazione.

Applicando dunque i principi giurisprudenziali che si sono formati in materia deve ritenersi che le impugnazioni fondate su tali ultime censure di carenza di veridicità e chiarezza dei bilanci sono soggette alla competenza del Tribunale delle Imprese, mentre quelle attinenti a vizi procedurali e abuso di maggioranza, in quanto riguardanti diritti disponibili dei soci, sono di competenza arbitrale, così come sono di competenza arbitrale le delibere che non hanno ad oggetto l'approvazione dei bilanci.

6. Sul punto parte attrice ritiene che, poiché i diversi profili di illegittimità riguardano le medesime delibere la trattazione debba essere unitaria e devoluta al Tribunale.

Invero l'art. 819-ter c.p.c., disciplinando i "rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria" così recita "La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, nè dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente



davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.”

La norma in parola esclude dunque in modo esplicito il rilievo della connessione nei rapporti tra arbitri e Giudice, con la conseguenza che le impugnazioni di delibere riguardanti diritti disponibili sono di competenza arbitrale benchè le delibere siano anche impugnate davanti al Giudice per profili attinenti a diritti indisponibili (sul punto Cass.26553/2018, Trib.Torino.3121/24).

Si ritiene dunque in conclusione che in relazione all'impugnazione delle delibere del 19.7.23 debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola arbitrale per tutti le impugnazioni escluse quelle aventi ad oggetto la mancanza di veridicità, chiarezza e precisione dei bilanci di esercizio.

7. L'eccezione di incompetenza sollevata nei confronti della domanda riconvenzionale appare invece infondata.

Parte convenuta afferma che le condotte dell'attore Parte_1 integrano violazione di segreti commerciali protetti ex art. 98 e 99 CPI e costituiscono atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2598, n. 2 e 3, c.c. poiché posti in essere in aperta violazione dei principi di correttezza professionale e con l'illegittimo sfruttamento delle informazioni cui il Signor Parte_1 ha fatto illegittimamente accesso. CP_1 chiede dunque il risarcimento del danno per violazioni dei contratti conclusi con CP_1 e Unipolsai nonché per illeciti extracontrattuali.



Al riguardo va in primo luogo evidenziato in via generale come le questioni di competenza debbano essere deliberate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996).

A fronte di tale allegazione sussiste pertanto la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere b) del D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27), poiché l'oggetto della causa è stato prospettato quale violazione del *know how* sussumibile negli artt. 98 e 99 c.p.i.

8. In conseguenza delle predette statuizioni, la causa viene rimessa in istruttoria per quanto riguarda le impugnative aventi ad oggetto la veridicità e chiarezza dei bilanci e per quanto riguarda la domanda riconvenzionale.

La decisione sulle spese, compresa la fase cautelare, viene riservata all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale,

non definitivamente pronunciando

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la questione devoluta all'arbitrato, in ordine all'impugnazione della delibera dell'assemblea di Assiticino Srl del 26 luglio 2023 di esclusione dei soci;

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, per essere la questione devoluta all'arbitrato, in ordine all'impugnazione delle delibere dell'assemblea di CP_1 del 19 luglio 2023 per tutte le impugnazioni escluse quelle aventi ad oggetto la mancanza di veridicità, chiarezza e precisione dei bilanci di esercizio al 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022;

rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.

Così deciso nella Camera di Consiglio nella composizione del 20 dicembre 2024.

Giudice estensore

Dott.ssa Chiara Comune

La Presidente

Dott.ssa Silvia Vitro